COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

34.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1970

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MATTARELLI**

INDICE

PAG.

Congedi e sostituzioni:

PRESIDENTE 368

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni (*Modificato dalla II Commissione della Camera e nuovamente modificato dalla I Commissione del Senato*) (336-*D*) 368

PRESIDENTE 368, 369

FOSCHI, *Relatore* 368

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori VOLGGER e BRUGGER: Abrogazione del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 157, recante modalità per il rilascio del certificato di cittadinanza alle persone nate nei comuni dell'Alto Adige e in alcuni comuni delle province finitime (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (2034) . . . 369

PRESIDENTE 369, 370

ARZILLI 370

SALVI, *Relatore* 369

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

TOZZI CONDIVI: Modifiche alle disposizioni in favore del Pio istituto di Santo Spirito e degli ospedali riuniti di Roma (766) 370

PRESIDENTE 370, 371

ALFANO 370

FOSCHI, *Relatore* 370

LODI ADRIANA 370

MARIANI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 370

MINASI 370

TOZZI CONDIVI 371

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione*):

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - protezione civile (335);

COVELLI e CUTTITTA: Aumento dei ruoli organici delle carriere dei servizi antincendi, e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (303);

MAULINI ed altri: Aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, orario di lavoro ed estensione ai suoi componenti del trattamento economico del personale civile dello Stato (420);

PAG.

MAULINI ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (454);

CAVALLARI ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (968);

TRIPODI ANTONINO: Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1154) 371

PRESIDENTE 371, 374, 375, 376, 378, 380, 381, 383, 384

ALFANO 373, 382

ARZILLI 378

BOLDRIN 372, 376

FLAMIGNI 377

FOSCHI 373

LAVAGNOLI 383

LODI ADRIANA 379

MALFATTI FRANCESCO . . 372, 373, 374, 375

MARIANI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 374, 375, 376, 380, 383

MAULINI 372, 375, 376, 380, 381

MINASI 372, 374, 375, 377, 381

NANNINI 372

TERRANA 372

TERRAROLI 380

TOZZI CONDIVI 373, 374

ZAMBERLETTI, *Relatore* . . . 374, 377, 379, 382, 383

Votazione segreta:

PRESIDENTE 384

La seduta comincia alle 10,5.

TERRANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Abbiati, Bensi, Corona, Matteotti, Simonacci.

Comunico inoltre che per la discussione delle proposte di legge senatori Volgger e Brugger n. 2034 e Tozzi Condivi n. 766, il deputato Amadeo è sostituito dal deputato Tozzi Condivi.

Discussione del disegno di legge: Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni *(Modificato dalla II Commissione della Camera e nuovamente modificato dalla I Commissione del Senato)* (336-*D*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 445, e successive modificazioni », modificato dalla II Commissione della Camera e successivamente modificato dalla I Commissione del Senato.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Foschi.

FOSCHI, *Relatore*. L'*iter* del provvedimento al nostro esame, già modificato dalla nostra Commissione e nuovamente modificato dalla I Commissione del Senato, si presenta notevolmente complesso.

Il Senato ha nuovamente inserito nel testo un emendamento, già da noi respinto, relativo alla devoluzione del 5 per cento dei diritti spettanti ai cancellieri, alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori.

Noi riteniamo che questa istanza non possa essere accolta per le motivazioni espresse in precedenza. Gli avvocati ed i procuratori non hanno nulla a che vedere con i proventi dei cancellieri e degli uffici di conciliazione, e non potremmo in alcun modo approvare la nuova formulazione trasmessa dal Senato.

Nel frattempo sono sorti in me motivi di perplessità. Ritenevo, infatti, trattandosi di un provvedimento emanato dal Governo, che la relazione fosse sufficientemente documentata. In verità, andando ad approfondire, mi sono reso conto che la cancelleria degli uffici di conciliazione rientra nell'ordinamento giudiziario.

Il personale di cancelleria, di ogni luogo e grado, fa parte dell'ordinamento giudiziario; è esattamente il contrario di quanto affermato nella relazione presentata dal Governo.

Sono nel frattempo pervenute alcune riserve motivate relative a questo provvedimento.

Ho qui una copia di una ordinanza del presidente del tribunale di Cremona il quale afferma che un impiegato comunale, dal momento in cui è autorizzato dal presidente del Tribunale ad assumere le funzioni di cancel-

leria di conciliazione, passa alle dipendenze dirette dell'autorità giudiziaria, e non è tenuto ad eseguire gli ordini del sindaco; pertanto questa ordinanza presidenziale annulla una decisione del sindaco che aveva sostituito il cancelliere di conciliazione, dichiarando illegittimo questo intervento del sindaco.

Il sindaco di Roma, nel frattempo, ha presentato al Ministro dell'interno una sua richiesta, ritenendo che dall'attuale formulazione del disegno di legge deriverebbe un nuovo onere a carico dei comuni che non può essere accettato.

Vi sono serie di considerazioni di equità espresse in vari pareri legali, dai quali deriverebbe che i proventi di cancelleria dovrebbero essere rapportati alle norme che regolano la ripartizione dei proventi in sede di ordinamento giudiziario, e non si dovrebbero quindi adottare due pesi e due misure per coloro che, sia pure da un punto di vista formale, sono dipendenti dai comuni. Infine si verrebbe a creare una situazione di divario: il trattamento economico di queste persone verrebbe ad essere a sua volta estremamente diversificato, data la differenza esistente tra i maggiori comuni.

Non illustro tutta la serie di argomentazioni che sono state sollevate dalle numerose organizzazioni rappresentative di queste varie categorie, e non aggiungo altre considerazioni sul fatto, per esempio, che esiste una categoria che abbiamo trascurato: quella dei cancellieri aggiunti, i quali, nonostante la loro consistenza numerica, resterebbero esclusi da ogni riparto di proventi, ove il disegno di legge venisse approvato nell'attuale formulazione.

Propongo, stando così le cose, di sollecitare il parere della Commissione giustizia, che nel merito non si è ancora pronunciata, prima di approvare un provvedimento che fa prevedere una serie di dichiarazioni di illegittimità.

Insisto comunque perché l'emendamento introdotto dal Senato, relativo al 5 per cento (come già detto) a favore della Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori, non venga accolto perché non sostenibile.

PRESIDENTE. L'onorevole Foschi propone quindi di rinviare il seguito della discussione e di sollecitare il parere della Commissione giustizia.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge senatori Volgger e Brugger: Abrogazione del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 157, recante modalità per il rilascio del certificato di cittadinanza alle persone nate nei comuni dell'Alto Adige ed in alcuni comuni delle province finitime *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (2034).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Volgger e Brugger: « Abrogazione del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 157, recante modalità per il rilascio del certificato di cittadinanza alle persone nate nei comuni dell'Alto Adige ed in alcuni comuni delle province finitime », approvata dalla I Commissione del Senato.

SALVI, *Relatore*. La legge 21 agosto 1939, n. 1241, ed i successivi accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni seguenti hanno regolato le opzioni ed il conseguente trasferimento dei cittadini di lingua tedesca residenti nella provincia di Bolzano, dei cittadini residenti in alcuni comuni mistilingui della provincia di Trento, nonché delle popolazioni di lingua ladina residenti in alcuni comuni della provincia di Belluno.

Tuttavia, a causa degli eventi bellici, alla fine della guerra vi era una situazione abbastanza confusa, poiché alcuni cittadini avevano optato per la cittadinanza italiana, altri per quella tedesca, per cui non avevano ancora ottenuto il trasferimento.

Altri avevano acquistato la cittadinanza tedesca, ma non si erano trasferiti in Germania ed altri infine, ottenuta la cittadinanza tedesca, si erano trasferiti in Germania e dopo la guerra erano rientrati in Italia.

Data questa particolare situazione, dovuta anche al fatto che durante il periodo bellico i registri dei comuni non avevano potuto essere aggiornati, il decreto legislativo del 21 marzo 1947, n. 157, dispose che per le opzioni era necessario ottenere anche un visto della prefettura di Bolzano.

Le condizioni createsi successivamente, sia in seguito agli accordi di Parigi, sia in seguito al decreto legislativo n. 23 del febbraio 1948 hanno però modificato la situazione, dando la possibilità di regolarizzare i registri comunali, per cui sembra opportuno abrogare il decreto legislativo del 1947 al fine di concedere di nuovo ai comuni la competenza esclusiva in materia.

Auspico, pertanto, che la proposta di legge in esame possa essere approvata senza emendamenti, come, del resto è stata già approvata dalla I Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ARZILLI. Il mio gruppo è favorevole alla approvazione della proposta di legge riguardante l'abrogazione del decreto legislativo del 1947, il quale fu emanato per motivi eccezionali, in considerazione che gli uffici dello stato civile erano in condizioni di notevole disorganizzazione.

Se continua, infatti, a permanere il visto del prefetto, si mantiene in vita un istituto anacronistico in relazione alla funzionalità degli uffici comunali dello stato civile e, nel contempo, permane la preoccupazione derivante dal carattere discrezionale del visto prefettizio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

È abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 157, sulle modalità per il rilascio del certificato di cittadinanza alle persone nate nei comuni dell'Alto Adige e in alcuni comuni delle province finitime.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Tozzi Condivi: Modifiche alle disposizioni in favore del Pio istituto e degli ospedali riuniti di Roma (766).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa dell'onorevole Tozzi Condivi, « Modifiche alle disposizioni in favore del Pio istituto e degli ospedali riuniti di Roma ». L'onorevole Foschi ha facoltà di svolgere la relazione.

FOSCHI, *Relatore*. Quella al nostro esame è una vecchia proposta di legge, che ha avuto un lungo e faticoso *iter* nelle passate legislature senza mai essere, per altro, riuscita a giungere alla definitiva approvazione. Essa è seriamente motivata e, per le stesse ragioni per cui chiedemmo il suo passaggio in sede legislativa, io invito oggi i colleghi ad approvarla. La proposta di legge intende abrogare le norme che fanno obbligo ai comuni di origine di rimborsare le spese di degenza degli ammalati poveri al Pio Istituto Santo Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma. Alla luce anche delle norme recentemente approvate in materia di assistenza sanitaria, ritengo che questo tipo di privilegi non sia più accettabile. Mi pare, pertanto, che il provvedimento meriti di essere approvato senza ulteriori indugi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LODI ADRIANA. Il nostro gruppo voterà a favore del provvedimento. Si tratta di porre tutti i comuni allo stesso livello, compreso quello di Roma, il che rappresenta un atto di giustizia. Ciò compiuto occorrerà per altro rendere operante il diritto di ogni cittadino all'assistenza sanitaria, indipendentemente dal domicilio di soccorso. Desidero cogliere l'occasione per sottolineare che in sede di Commissione sanità dovrebbe essere discussa una proposta di legge dell'onorevole Venturoli, per l'avvio ad un primo servizio sanitario, che eliminerà il problema del domicilio di soccorso.

ALFANO. Il nostro gruppo è favorevole all'approvazione del provvedimento.

MINASI. Dichiaro che anch'io voterò a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FOSCHI, *Relatore*. Desidero informare la onorevole Lodi che la Commissione sanità ha già chiesto, per la proposta di legge cui ella ha accennato, la sede legislativa. Ad essa è stata abbinata analoga proposta, presentata da me e da altri colleghi.

MARIANI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Le norme che fanno obbligo ai comuni di origine di rimborsare le spese di degenza degli ammalati poveri al Pio istituto di Santo

Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma, di cui all'articolo 4 della legge 31 maggio 1900, n. 211, ed all'articolo 10 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 5 luglio 1900, n. 277, nonché all'articolo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286, sono abrogate.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 6 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1934, n. 1175, e modificato con l'articolo 5 della legge 26 aprile 1954, n. 251, sono estese nei confronti del comune di Roma per quanto concerne la determinazione del domicilio di soccorso agli effetti del rimborso delle spese di degenza degli ammalati poveri dovuti al Pio istituto di Santo Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma.

Il secondo comma dell'articolo 6 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è abrogato.

Le norme sulla riscossione di dette rette di spedalità di cui al decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, modificato con legge 9 aprile 1953, n. 307, con il decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, e con la legge 8 luglio 1957, n. 579, sono estese al Pio istituto di Santo Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma.

TOZZI CONDIVI. Come proponente vorrei segnalare alcuni errori di stampa: al primo comma l'indicazione esatta del testo unico è « 14 settembre 1931 » anziché « 14 settembre 1934 ».

Sempre al primo comma compare la parola « dovuti » al posto di « dovute ».

Al terzo comma, dopo l'indicazione della legge 8 luglio 1957, n. 579, è sfuggita la formula d'uso « e successive modificazioni ».

PRESIDENTE. Ne prendo atto e pongo in votazione l'articolo con tali precisazioni del proponente.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge. Nulla è innovato a tutte le altre disposizioni vigenti per il Pio istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - protezione civile (335), e delle proposte di legge Covelli e Cuttitta (303); Maulini ed altri (420); Maulini ed altri (454); Cavallari ed altri (968); Tripodi Antonino (1154) concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - protezione civile », e delle proposte di legge Covelli e Cuttitta; Maulini ed altri; Maulini ed altri; Cavallari ed altri; Tripodi Antonino, concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ricordo che nell'ultima seduta abbiamo ascoltate le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Mi pare superfluo precisare che assumiamo come testo base della discussione il testo predisposto dal relatore, sul quale abbiamo richiesto ed ottenuto il parere delle Commissioni bilancio e affari costituzionali.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Ai fini della presente legge s'intende per calamità naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.

I deputati Arzilli, Lodi Adriana, Minasi, Lavagnoli, Terraroli, Maulini, Flamigni, Malfatti Francesco, Luberti e Jacazzi propongono il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Ai fini della presente legge s'intende per catastrofe la catastrofe ferroviaria, aerea, na-

vale, della strada, mineraria, l'esplosione, l'incendio, il crollo edilizio, la frana e lo smottamento provocati da cause umane e per calamità naturale il terremoto, il maremoto, il bradisismo, l'alluvione, l'inondazione, l'autoincendio, il crollo edilizio, la frana e lo smottamento provocati da cause naturali; catastrofe o calamità naturale che comporti o possa comportare grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la sua natura o estensione debba essere fronteggiata con interventi tecnici straordinari.

MALFATTI FRANCESCO. A me pare che il testo dell'articolo 1 (così come è stato elaborato dal relatore e dal Governo) non possa essere accettato poiché – per una questione puramente lessicale – esprime esattamente il contrario di ciò che si vuole intendere.

Le calamità naturali e le catostrofi, infatti, non sono « l'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni » come è indicato in questo articolo, bensì fatti già avvenuti. L'unico modo per eliminare questo inconveniente ci è sembrato quello di specificare che cosa intendere per catastrofe e per calamità naturale proponendo di sostituire l'articolo 1 con il nostro emendamento.

Noi riteniamo che il testo dell'articolo 1 debba essere quello da noi proposto; tengo a sottolineare, però, che restiamo aperti alla discussione; l'essenziale è superare la dizione concordata tra relatore e Governo che non è assolutamente precisa dal punto di vista linguistico. Dico questo anche perché non possiamo emanare testi legislativi in termini lessicalmente inesatti.

BOLDRIN. Non sono d'accordo con quanto ha detto ora il collega Malfatti, perché quando nell'articolo 1 si intende per calamità naturali o catastrofi l'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni, significa che il danno è già avvenuto o che sta per avvenire. La parola « insorgere » è una constatazione di un fatto già esistente.

Indubbiamente dal punto di vista filologico non è una parola affascinante, ma è evidente che si tratta di un verbo che esprime un fatto, un fenomeno che è già in atto, il quale comporta grave danno o uno stato di pericolo di imminente danno.

In un elenco dettagliato di questi eventi non vorrei che per una svista non includessimo qualche cosa che potrebbe non rendere operante la legge in determinate circostanze.

MINASI. La questione sollevata dal collega Malfatti ha indubbiamente un suo fondamento filologico. Quello che mi preoccupa è, però, la sostanza dell'articolo 1.

Così come è formulato l'articolo 1 non toglie la preoccupazione che esso potrebbe essere operante per situazioni diverse da quelle che intendiamo noi tutti.

Riconosco che l'emendamento (di cui anche io sono firmatario) è formulato con una specificazione non del tutto soddisfacente, però non trovo uno formula migliore che escluda il dubbio che si potrebbe prospettare a causa di una dizione imprecisa.

L'emendamento proposto mi sembra quindi che possa ben servire allo scopo di eliminare questo dubbio (sono sicuro che questa è la volontà di tutte le parti politiche, non solo della mia), salvo che qualche collega non presenti un altro emendamento più conciso che assolva questa funzione tenendo presente, come dicevo prima, che la questione è soprattutto sostanziale oltre che lessicale.

TERRANA. Per quanto riguarda la questione sollevata dal gruppo comunista a me sembra che sia difficile poter far una elencazione tassativa che comprenda tutte le cause di catastrofe e calamità naturale; in questa maniera, infatti, rischieremmo di trovarci in qualche caso di inapplicabilità della legge, che pur rientrerebbe per comune opinione nei casi in cui la legge dovrebbe essere applicata.

A mio parere, si può fare una esemplificazione solo per dire che non si può uscire troppo da una certa casistica. In questo modo si potrebbe anche superare la questione sollevata dal collega Malfatti.

MAULINI. Accogliendo l'osservazione del collega Minasi, vorrei avanzare una proposta, che è sintetica e nello stesso tempo elimina ogni preoccupazione.

Propongo che all'articolo 1, dopo le parole: « ...l'insorgere di situazioni... », siano aggiunte le parole « non dipendenti da eventi militari o sociali ».

NANNINI. Non capisco come si possano avere queste preoccupazioni perché non vedo come si possano collegare i concetti di calamità naturale o di catastrofe a fatti militari o sobillazioni sociali.

Non potrei in nessun modo concepire un diabolico intento di questo genere: chi può

pensare di ricorrere ad un provvedimento come questo per fronteggiare una sobillazione sociale?

Ispirandoci a preoccupazioni del genere, snatureremmo il progetto stesso.

Il termine « insorgere », a parer mio, si riferisce tanto al passato che al futuro. Comporta una reazione che deve scattare immediatamente.

FOSCHI. Vorrei osservare che, per quanto attiene alla prima preoccupazione, non è tanto nella formulazione dell'articolo 1 che va ricercata la garanzia: questa è in tutto il testo della legge, che non prevede strumenti tecnici o tipi di interventi che possano giustificare illazioni del genere.

Non ritengo pertanto che esistano motivi validi per soffermarci su questo punto, dal momento che, ripeto, una garanzia non deriva dal termine che si adotta, ma dal fatto che tutta la legge è strutturata in modo da non essere suscettibile di utilizzo al di fuori dei casi di calamità naturale o catastrofe.

La garanzia risiede nel tipo degli strumenti tecnici previsti dalla legge, i quali escludono le illazioni precedentemente formulate.

Ritengo inoltre che sia appropriato il termine: « insorgere », in quanto legato al concetto dinamico di questi eventi.

Non si tratta infatti semplicemente di intervenire quando le cose sono avvenute, né si tratta di immaginare che l'evento, di carattere immediato, non sia prevedibile. L'insorgere comporta un intervento tempestivo ed anche preventivo, nella misura in cui ciò è possibile, tenendo conto che si tratta di fatti estremamente diversi che possono configurarsi nelle modalità le più disparate.

ALFANO. Il nostro gruppo avanza due proposte, in relazione agli emendamenti di parte comunista.

In primo luogo, si vorrebbe proporre di sostituire, all'articolo 1, le parole: « l'insorgere », con le altre: « la presenza ».

In secondo luogo, prega il collega Malfatti di non insistere per l'elencazione delle singole calamità, perché l'applicazione della legge verrebbe meno in occasione del verificarsi di eventi non contemplati nell'elencazione stessa.

MALFATTI FRANCESCO. Le argomentazioni dei colleghi non mi convincono affatto.

Il collega Foschi ha detto che la garanzia si evince dal contesto della legge nel suo complesso. Ciò sarebbe vero, se l'articolo 1 non fosse stato redatto in modo così presuntuoso, con l'intenzione del legislatore di dare una definizione precisa.

O abbandoniamo questa presunzione, o, se il legislatore intende definire, come mi pare di capire, allora non mi convince il ragionamento ulteriore. Si è detto che per insorgere di pericoli, deve intendersi l'insorgere di pericoli in seguito a eventi già verificati. A parte il fatto che questa è una deduzione soggettiva in quanto non è scritta, essa è completamente avulsa dal modo in cui è formulato l'articolo: i colleghi che seguono questa logica non l'hanno letto bene.

Parlare di esistenza di situazioni di pericolo, invece che di insorgere, complica le cose: un'epidemia, infatti, vi rientrerebbe? Noi non l'abbiamo definita: è certamente una situazione di pericolo, ma è una catastrofe o una calamità naturale?

Non intendiamo frapporre ostacoli, si tratta di difficoltà reali. I redattori del testo presumevano di definire i concetti di calamità naturale e di catastrofe.

Non potendo risolvere il problema, ci siamo affidati ad una casistica, che può aver omesso delle ipotesi.

Siamo aperti ad ogni contributo che i colleghi intendessero arrecare. Diversamente sarebbe cosa inaudita lasciare le cose come stanno: chi legge il testo, intende tutto e non intende nulla.

Potrei aggiungere che avevamo messo questa indicazione e che in un secondo momento abbiamo ritenuto opportuno toglierla. Cioè nella prima stesura dell'emendamento avevamo indicato che erano escluse le catastrofi causate da eventi bellici, ma ci è sembrato che questa eventualità fosse implicitamente esclusa non risultando appunto dalla esemplificazione.

Nulla toglie che a questo punto – per risolvere il problema sollevato – si possano aggiungere due righe indicando che la presente legge non è applicabile per le catastrofi dovute a cause belliche.

TOZZI CONDIVI. Quale membro della Commissione affari costituzionali vorrei precisare che noi non abbiamo avuto nessuna intenzione di definire che cosa si debba intendere per catastrofe o per calamità naturale; abbiamo voluto semplicemente dire che questi eventi dipendono da condizioni di carattere particolare. In questi termini il caso ricordato dianzi dall'onorevole Malfatti mi sembra che non possa essere che considerato come

una calamità naturale, poiché ci si trova in un caso di pericolo (come per esempio è stato per il bradisismo di Pozzuoli).

Ci siamo preoccupati soprattutto di una formulazione tale che permetta di intervenire prontamente nei casi necessari.

A questo proposito mi domando se l'elencazione fatta sia tassativa o esemplificativa; in questo ultimo caso potremmo aggiungere ancora tutta una serie di casi che nell'emendamento non sono contemplati; se invece si vuole intendere la elencazione in modo tassativo allora bisognerà escludere nei casi non contemplati l'applicabilità della legge, per esempio il caso della valanga non è considerato nel vostro emendamento. L'incendio, inoltre se è doloso non può rientrare nell'elenco che avete fatto perché non dipende da cause naturali.

MALFATTI FRANCESCO. Mi permetto di farle notare che sono previsti nella nostra elencazione, entrambi i casi di incendio per cause naturali e doloso.

TOZZI CONDIVI. Comunque la questione è sempre la stessa: ci si potrà trovare nell'impossibilità di applicare la legge sia che si voglia intendere la vostra elencazione come tassativa che come esemplificativa.

A mio parere perciò il testo che è stato proposto dal relatore e dal Governo non è affatto presuntuoso perché in esso si possono includere tutti i casi di catastrofe o calamità naturali che richiedano un immediato intervento.

MINASI. L'osservazione che è stata fatta mi sembra esatta. Però noi abbiamo presentato un altro emendamento e vorrei che la Commissione ne prendesse consapevolezza prima di esprimere il suo giudizio.

PRESIDENTE. L'onorevole Minasi si riferisce all'emendamento testé illustrato dal collega Maulini tendente ad aggiungere dopo la seconda riga dell'articolo 1 le parole: « non dipendenti da eventi bellici o sociali ».

ZAMBERLETTI, *Relatore*. Sulla questione in esame si è lungamente discusso in sede di comitato ristretto e si è arrivati alla risoluzione di adottare il presente testo sul quale anche la Commissione affari costituzionali si è dichiarata d'accordo. Questa decisione è stata presa perché ci si è resi conto della impossibilità di fare una casistica completa degli eventi che possono essere considerati come catastrofe o calamità naturale. A questo proposito all'esempio riportato dal collega Tozzi Condivi (delle valanghe) vorrei aggiungerne altri due: il fenomeno dell'inquinamento dell'acqua, di dimensioni tali da poter essere considerato pericoloso all'incolumità pubblica e il fenomeno di eventuali scoppi nucleari causati dalla utilizzazione dell'energia nucleare a fini pacifici.

Se noi intendiamo che questa casistica debba considerarsi tassativa è chiaro che non potremo uscire dai casi contemplati.

Sempre in sede di comitato si è inoltre lungamente discusso sulla differenza che c'è fra il concetto di difesa e quello di protezione civile. Nella legislazione di molti paesi effettivamente c'è una differenza tra questi due concetti: mentre per difesa civile si intende la difesa della popolazione civile da eventuali offese di carattere bellico e militare, per protezione civile si intende la protezione da eventuali catastrofi o calamità naturali originate da fenomeni sia naturali sia causati da fatto umano.

Per quanto riguarda lo stato di pericolo a cui si fa riferimento nell'articolo 1, si è voluto intendere che la legge scatta quando insorgono situazioni che comportino grave danno o pericolo sia quando il danno è determinato che quando sta per determinarsi.

È chiaro che dallo spirito del disegno di legge si evince che gli eventi di carattere sociale non sono compresi nella categoria delle catastrofi o calamità naturali, perché non si può assolutamente far rientrare nel campo della protezione civile una qualsiasi vicenda di carattere sociale.

Io ho la sensazione che, modificando rispetto alla proposta accolta anche dalla Commissione affari costituzionali, finiamo col confondere le cose non col chiarirle.

MARIANI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo vuole restare fermo nell'impegno preso di massima comprensione nei confronti di tutte le opinioni che, nel momento in cui si definisce il campo di applicazione della legge, possono essere espresse. Ai colleghi Malfatti, Maulini e Minasi vorrei dire che le obiezioni che sono state mosse in sede di discussione generale in merito alla portata ed alla estetica della legge, saranno tenute presenti anche in sede di discussione degli articoli. È stato detto che quella al nostro esame è una brutta legge, nella stesura e nelle origini. Se ora si vuole modificare lo articolo 1 – che mi pare ben redatto – in modo contraddittorio, allora essa peggiora sensibilmente.

Ho preso l'impegno di cercare di trovare un accordo quanto più possibile su tutto. Ma se non riusciamo a metterci d'accordo su questioni di logica e di tecnica legislativa, dispero che potremo arrivare alla conclusione dell'esame del provvedimento.

L'altra obiezione sollevata è di sostanza. Concordo con il collega Minasi: non può essere il contesto della legge che ci garantisce. Dobbiamo essere chiari in sede di discussione dell'articolo 1, che fissa la portata della legge; dobbiamo vedere se siamo già sufficientemente garantiti dallo stesso. Io ritengo di sì: non possono esservi dubbi, sul piano logico e su quello della tecnica legislativa. Vorrei dire al collega, che ha definito « presuntuoso » detto articolo 1, che presuntuoso sembra a me il voler esaurire, con una esemplificazione, una tematica, un'estensione concettuale enorme, come quella della catastrofe, posta poi in relazione ad una società in divenire. Lo stesso onorevole Malfatti, nella sua vivissima intelligenza – l'onorevole Malfatti ama qualche volta autodistruggersi..., ha detto: esiste anche l'epidemia. Ebbene, l'epidemia rientra nella formulazione dell'articolo 1, quale è stata proposta, mentre non è compresa dalla vostra esemplificazione.

MALFATTI FRANCESCO. Noi pretendiamo di aver sollevato un problema.

MARIANI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ed il problema che avete sollevato esiste. Io non rinuncerò mai, in rappresentanza di nessuno, di nessuna parte, a quello che è mio pensiero. Siccome il problema esiste, sto facendo uno sforzo, per vedere fin dove è possibile trovarci d'accordo. La tutela, la garanzia che si ricerca non può risiedere nel ricorso ad una tecnica legislativa sbagliata e nell'escludere ciò che è già escluso... Non possiamo creare situazioni inaccettabili per la nostra intelligenza. Siccome quella al nostro esame è una legge che deve servire per il futuro, è una legge nuova che viene dopo venti anni di sforzi; siccome si tratta di tema assai interessante dal punto di vista della soluzione di problemi relativi ad una società in sviluppo, non vi è niente di male, a mio giudizio, niente di offensivo, a che il legislatore ricorra anche ad una esemplificazione. Ma in che senso? Lasciando integra la struttura portante, dicendo: « Si intende per calamità naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni... ». A questo punto, aperta una parentesi, diciamo: « quali, ad esempio... ». Se noi facciamo una esemplificazione massiccia (pur senza pretendere di esaurire tutti i casi possibili) non credo che commettiamo un'ingiuria al buon legiferare ed alla buona tecnica legislativa. A questo punto, io sono convinto che per catastrofe e calamità naturale non si può che intendere quanto è nella esemplificazione o sulla scia della esemplificazione. Tutto ciò che deriva da fatto militare o da fatto sociale è assolutamente escluso, senza ombra di dubbio. Io sto esprimendo una opinione – torno a dirlo – squisitamente personale. Quanto alla espressione « insorgere », vorrei dire che l'espressione adoperata è l'unica possibile. Adottare l'altra, «esistenza », significa viziare la legge. Una società civile deve prevenire certi fenomeni; nella espressione « insorgere » è insita questa possibilità.

Dietro l'insorgere, dietro il concetto di insorgere, è contenuta una realtà di fatto, come, ad esempio, un masso che cade.

Non vi sono preoccupazioni, se si desidera inserire una elencazione, a titolo esemplificativo, di eventi calamitosi.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai colleghi di parte comunista che nella passata legislatura la definizione della calamità o catastrofe fu introdotta nel testo del disegno di legge dalla Commissione. La formula odierna è quella stessa che trovò allora tutti concordi.

MAULINI. Ciò che ha proposto il rappresentante del Governo, lo avevamo già proposto noi in sede di Comitato ristretto; ora che il problema è riaperto, non vogliamo assumerci la paternità dell'iniziativa, ma dopo la discussione di stamane, il nostro gruppo può concordare con tale proposta ed impegnarsi, in tal senso, a ritirare gli altri emendamenti. Innanzitutto perché un voto contrario della Commissione al nostro emendamento (dove è detto: « non dipendenti da eventi militari o sociali ») potrebbe snaturare l'interpretazione della legge che invece risulta unanime.

MISASI. La mia preoccupazione (che non deriva da malafede mia o del Governo qui rappresentato) è che attraverso l'approvazione del provvedimento, si finisca con il dare al Governo di domani uno strumento che, attraverso un'interpretazione dell'articolo 1, può far scattare interventi in situazioni non in armonia con una corretta interpretazione del medesimo articolo.

Vi sono espressioni, come: « ... beni ... che per loro natura ... », la cui interpretazione è affidata a colui che in futuro dovrà applicare la legge.

MARIANI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Quell'espressione è collegata ai concetti di calamità naturale o catastrofe !

MINASI. Le preoccupazioni non nascono dal nulla. Abbiamo letto articoli concernenti discussioni e documenti della NATO, in cui si chiede uno strumento di questo genere per determinati « climi »: da una situazione di « mare caldo » nel Mediterraneo, che può avere riflessi in termini di protesta e lotta nel paese, può derivare una certa interpretazione. Tutto può accadere.

I fenomeni di tifo sportivo collettivo dei giorni scorsi mi hanno profondamente sconvolto, ma qui entreremmo in un altro discorso.

Ritiro comunque il mio emendamento, se non vi è dissenso da parte degli altri firmatari.

MAULINI. L'elencazione di eventi calamitosi non è di pregiudizio per l'estetica del provvedimento; la legislazione presenta numerosi esempi del genere.

Non giungiamo a sintetizzare il concetto, appunto per la sua difficoltà.

PRESIDENTE. Poiché mi sembra che ci sia accordo, propongo di mantenere l'articolo 1 così com'è e di accogliere la sostanza dell'emendamento Maulini facendo un elenco esemplificativo delle calamità, che porremo tra parentesi.

MAULINI. Sono d'accordo. Se la proposta è accolta, ritiriamo gli emendamenti.

BOLDRIN. Non dimentichiamo di mettere all'inizio della parentesi: « ... quali ... ».

MARIANI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei chiarire che sono favorevole all'articolo 1 così com'è, con la elencazione, fra parentesi: « ... quali, ad esempio... ».

PRESIDENTE. Riservandoci di porre in votazione l'articolo 1 nella nuova formulazione, pongo ora in votazione la mia proposta di affidare al relatore e all'onorevole Maulini lo incarico di formulare il testo dell'articolo stesso nel senso da me suggerito.

(*È approvata*).

Resta inteso che gli emendamenti Maulini ed altri s'intendono ritirati.

Passiamo all'articolo 1-*bis* del testo del relatore:

ART. 1-*bis*.

Il Ministero dell'interno provvede, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, e mediante il concorso di tutti gli enti pubblici territoriali e istituzionali, alla organizzazione della protezione civile, predisponendo i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofe.

Agli effetti di cui al precedente comma, il Ministero dell'interno impartisce le direttive generali in materia di protezione civile e, in caso di calamità naturali o catastrofe, assume la direzione ed attua il coordinamento di tutte le attività svolte nella circostanza dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici e territoriali.

Restano salve le competenze legislative e i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale in materia di servizi antincendi e di opere di pronto soccorso ove previsti dagli statuti speciali.

Restano salve le competenze del Ministero dei lavori pubblici di cui al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833, ed all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1584, per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi tecnici del Genio civile concernenti le calamità naturali o catastrofi o intesi a prevenirle e del Ministero della sanità per ciò che si riferisce alla direzione e all'organizzazione di servizi sanitari.

È stato presentato dai deputati Maulini, Arzilli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Lavagnoli, Terraroli, Flamigni, Malfatti Francesco, Luberti, Jacazzi, il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Lo Stato, le regioni, le province ed i comuni provvedono alla prevenzione ed all'organizzazione della protezione civile predisponendo studi, piani, nonché i servizi di emergenza e di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.

Restano salve le competenze legislative e i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale in materia di servizi antincendi e di opere di pronto soccorso ove previsti dagli statuti speciali.

L'onorevole Flamigni ha facoltà di illustrarlo.

FLAMIGNI. Questo emendamento tende ad articolare il servizio della protezione civile nell'amministrazione dello Stato, nelle regioni, nelle province e nei comuni.

Proponendo questo emendamento, noi partiamo dalla esperienza purtroppo vissuta nelle calamità naturali che hanno colpito il nostro Paese, esperienza che ci suggerisce una organizzazione decentrata dei servizi che faccia perno soprattutto sulle regioni e sugli enti locali, i quali debbono assicurare alla amministrazione centrale dello Stato il più ampio contributo e debbono, assieme ad essa, provvedere alla prevenzione e all'organizzazione della protezione civile mediante piani adeguati.

A tale proposito voglio ricordare, ad esempio, quanto è avvenuto in occasione del disastro del Vajont e le fasi che lo hanno preceduto e seguito. Voglio ricordare ai colleghi che i comuni della zona interessata si pronunciarono a suo tempo contro la costruzione della diga. Avvennero delle manifestazioni delle popolazioni locali, organizzate dai comuni di Erto-Casso, Longarone, Ponte nelle Alpi e Castellavazzo. Ma l'opinione degli enti locali non fu ascoltata e la diga venne costruita. A costruzione avvenuta, ancora una volta i comuni denunciarono il pericolo e chiesero l'intervento dello Stato di fronte al pericolo incombente. I sindaci della zona, in modo particolare, si recarono in delegazione dagli organi centrali dello Stato. La catastrofe non venne evitata.

Ebbene, nella catastrofe, è stata l'attività degli enti locali a portare i primi soccorsi, come quella svolta dal comune di Ponte nelle Alpi che mobilitò la sua popolazione per soccorrere i sopravvissuti.

Accenno anche all'attività degli Enti locali durante le 17 alluvioni del Polesine, nelle quali ancora una volta vediamo che al centro dell'attività di protezione civile ci sono stati i comuni e le amministrazioni provinciali di Rovigo e di Ferrara. E proprio in merito alla azione preventiva da svolgere di fronte alle calamità naturali abbiamo l'esempio dell'amministrazione provinciale di Rovigo, che è la sola ad avere elaborato un piano provinciale di difesa per quanto riguarda il delta padano.

Potremmo anche accennare all'alluvione della Toscana del 1966, che ha dimostrato quanto sia inefficace il servizio centralizzato di fronte alle gravissime carenze che allora si sono manifestate; carenze che furono superate dalla partecipazione della popolazione civile alle opere di soccorso.

Questo nostro emendamento vuole cercare appunto di promuovere la partecipazione della popolazione civile allo scopo di mobilitare tutte le forze necessarie per arginare eventuali future calamità.

Sempre come esempio, accenno anche alla alluvione che si è avuta in alta Italia; cito soltanto il caso della provincia di Belluno dove la popolazione del comune di Forno di Canale ha costruito due ponti, mentre il progetto amministrativo è rimasto fermo presso il genio civile per alcuni anni ancora.

Alle situazioni di emergenza, che ho citato come esempio, si è riusciti a far fronte grazie allo sforzo e alla volontà della popolazione locale e quindi mi sembra che ciò dimostri come l'organizzazione dei soccorsi in queste circostanze debba poggiare fondamentalmente sulle regioni, province e comuni.

MINASI. Noi accettiamo questo emendamento e lo sottoscriviamo. Questo emendamento però deve tenere conto che la legge opererà in caso di calamità naturali o catastrofi. È per questo motivo che proponiamo di aggiungere al primo comma le parole « o catastrofi », cioè per non lasciare il vuoto per eventuali casi di applicazione della legge.

ZAMBERLETTI, *Relatore*. Vorrei far notare all'onorevole Flamigni che c'è una proposta di emendamento all'articolo 4-*bis* (emendamento presentato dal Governo d'accordo col relatore). Nel penultimo capoverso di questo emendamento è previsto che i comitati regionali predispongano i programmi intesi a dare, in occasione di calamità naturali o catastrofi, il possibile contributo della Regione ai soccorsi alle popolazioni colpite e a fornire, in particolare, ogni utile apporto per quanto concerne l'assistenza generica, sanitaria ed ospedaliera, ecc.

Io penso che proprio per la struttura stessa della legge è bene che il ruolo degli enti locali venga definito in particolare in questo articolo 4-*bis* dato che l'articolo 1-*bis* riguarda le competenze centrali nei casi di intervento per la protezione civile.

FLAMIGNI. Desidero precisare che nel nostro emendamento è fissata fin dall'inizio quella che deve essere la struttura del servizio e non riteniamo che si debbano stabilire anzitutto i compiti del Ministero e poi in via subordinata demandarli agli enti locali.

ZAMBERLETTI, *Relatore*. Questo è un problema di vari livelli di intervento. Sono

dell'avviso però che la legge debba avere una sua organicità; a questo scopo mi sembra che il testo da me predisposto sia migliore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Maulini ed altri sostitutivo dell'articolo 1-*bis*.

(*È respinto*).

In contrasto con la normativa dell'articolo 1-*bis* sono gli emendamenti che affidano al Presidente del Consiglio dei ministri anziché al Ministro dell'interno i poteri di direzione e di coordinamento in materia di protezione civile.

Essi sono stati redatti come articoli aggiuntivi all'emendamento sostitutivo testé respinto, ma possiamo considerare anche essi, salvo una lieve modifica, come emendamenti sostitutivi dell'articolo 1-*bis*.

Il primo è stato presentato dagli onorevoli Maulini, Arzilli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Minasi, Lavagnoli, Terraroli, Flamigni, Malfatti Francesco, Luberti, Jacazzi. Ne do lettura:

ART. ...

Ai fini di cui al precedente articolo gli organi dello Stato preposti alla protezione civile sono i seguenti:

a) il Presidente del Consiglio dei ministri;

b) il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 della presente legge.

La direzione generale dei servizi antincendi assume la denominazione di direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi e passa dalla dipendenza del Ministero dell'interno alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Collegato al primo è il secondo presentato dagli onorevoli Malfatti Francesco, Arzilli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Minasi, Lavagnoli, Terraroli, Maulini, Flamigni, Luberti. Ne do lettura:

ART. ...

Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina i piani di emergenza regionali per l'attuazione dei provvedimenti immediati al verificarsi dell'evento.

Nel caso di una catastrofe o calamità naturale che abbia colpito più regioni investe dei poteri, previsti dalla presente legge, il presidente di una delle regioni e, possibilmente, della regione più colpita. Il presidente investito collabora con i presidenti delle altre regioni colpite.

Ha chiesto di illustrare il primo l'onorevole Arzilli. Ne ha facoltà.

ARZILLI. Con l'emendamento intendiamo sottolineare il valore politico che questa legge viene ad esercitare sia sul piano del principio che su quello pratico (considerate le esperienze passate). Poiché sono presenti a tutti noi i compiti, spesso eccezionali, del Ministero dell'interno, desideriamo stabilire con questo emendamento il principio che il comitato interministeriale debba essere presieduto dal Presidente del Consiglio anziché dal Ministro dell'interno. Infatti tutti gli avvenimenti che in questi ultimi dieci anni hanno caratterizzato i fenomeni di calamità ci hanno posto di fronte a problemi di carattere politico di natura rilevante.

Anche se un tipo di previsioni rispetto agli orientamenti di politica economica (cioè interventi a monte come si usa dire) non rientrano in questa discussione, è anche vero che sempre nel campo delle previsioni le dimensioni politiche del problema sono ormai un fatto evidente, per cui noi sosteniamo che non il singolo Ministero possa assumersi l'onere dell'intervento e del coordinamento delle varie forze che nel momento della catastrofe e della calamità naturale devono intervenire, ma l'organo che è espressione dello indirizzo unitario della politica del Governo il quale deve dare ordine e sostanza all'intervento stesso, ossia il Presidente del Consigloi dei ministri.

Vorrei ricordare che proprio nell'esperienza fiorentina ed anche grossetana noi siamo stati osservatori di un certo caos che regnava nel campo degli interventi (nonostante fossero abbastanza nutriti) anche in conseguenza di dichiarazioni di personalità di Governo o di interventi di carattere periferico.

Come si disse a Firenze, in quel momento, inondato era anche il Governo, sia come intervento ufficiale, sia come intervento spontaneo.

Gli interventi degli enti locali, dei giovani, delle parrocchie, eccetera, od altre forme di solidarietà che vennero da enti locali non toscani, si trovarono in difficoltà per mancanza di coordinamenti precisi.

Lo stesso intervento dei vigili del fuoco, lo stesso intervento dell'esercito e di altre organizzazioni dello Stato, si trovarono nell'impossibilità di operare anche per mancanza di attrezzature. Potrei citare gli episodi di Firenze, dove, in seguito all'intervento dei portuali di Livorno, i soldati furono dotati dai lavoratori di stivali, badili ed altri attrezzi rudimentali, in quel momento necessari. Senza

contare il problema dell'approvvigionamento idrico, del vestiario, eccetera, e lo stesso intervento medico sanitario.

Pertanto per richiamarci ad un discorso positivo, come ha detto l'onorevole sottosegretario, vorremmo porre all'attenzione della Commissione la necessità di modificare la presidenza del Comitato interministeriale della protezione civile, conferendola al Presidente del Consiglio dei ministri, nella cui autorità politica si riassumono tutte le responsabilità e funzioni di coordinamento; per queste ragioni presentiamo l'emendamento, affinché questa legge, che manterrà le ombre sottolineate, sia modificata e migliorata, per quanto possibile, nei termini politici e pratici di intervento.

LODI ADRIANA. Vorrei illustrare l'altro emendamento di cui il Presidente ha dato lettura.

Questo emendamento al disegno di legge n. 335, si ricollega all'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 *bis* illustrato dall'onorevole Flamigni, e parte dal concetto che la regione è il momento centrale dell'articolazione dello Stato. È il momento di coordinamento dei compiti e delle funzioni degli enti locali, ma anche punto di raccordo fra i poteri locali e le istanze del poter centrale.

Non si possono affidare alla regione solo poteri di studio e programmazione, né può essere considerato il Comitato regionale, proposto dal relatore un organo consultivo del Commissario del Governo, perché, secondo noi, non può essere la regione un organo consultivo di un commissario.

Secondo noi alla regione, soprattutto nel momento del verificarsi dell'evento, devono essere conferiti i poteri in materia di intervento immediato; questo non solo in obbedienza ai principî del decentramento dello Stato, dell'articolazione democratica dello Stato, ma anche sulla scorta dell'esperienza di questi anni.

L'onorevole Flamigni si richiamava al Vajont; l'onorevole Arzilli a quanto è avvenuto in Toscana. Io potrei parlare di quanto avvenuto in Piemonte, ed a Firenze, nel 1966.

Dopo quattro o cinque giorni dal verificarsi della catastrofe (perché fu veramente tale: mezza Italia era sott'acqua), quasi tutte le istituzioni centrali hanno dimostrato una certa inefficienza. Gli unici organismi rimasti vivi in quel momento sono stati gli enti locali, non solo per tempestività di intervento, ma per capacità di soccorrere le popolazioni.

In questo senso ritengo che la regione possa e debba essere l'elemento investito di poteri, specialmente nel momento del verificarsi dell'evento. Del resto, siamo in tempi in cui c'è una richiesta abbastanza ampia di partecipazione, da parte del popolo, a tutti i livelli, e riteniamo che non si possa affidare al Commissario di Governo ciò che può e deve essere fatto da un organismo eletto. Perché anche questa è partecipazione, avendo il cittadino delegato, col voto, un suo rappresentante; non deve essere un individuo, designato dall'alto, preposto al coordinamento di interventi di questo genere.

Deve esservi un organo, un istituto investito dei poteri necessari perché, negli eventi calamitosi, non si generi il caos: individuiamo nella regione quest'organismo.

In occasione delle calamità che si abbattono sul nostro Paese con un ritmo ormai annuale, abbiamo visto manifestarsi una spinta di solidarietà popolare, diretta ad intervenire ed aiutare, non solo con sottoscrizioni, ma anche a livello operativo.

Le amministrazioni locali hanno fatto, in occasione dell'alluvione di Firenze e di quella in Piemonte, appello alla solidarietà dei cittadini; si sono formate grandi carovane di volontari che sono partite da ogni regione per recarsi in Toscana ad aiutare le popolazioni a liberarsi dal fango. Ora, io non vedo come un Commissario di Governo, anche se assistito da un Comitato regionale, possa avere il potere di mobilitare tutta questa massa di solidarietà popolare volontaria, che può corrispondere solamente ad una autorità eletta dagli stessi cittadini.

Per questi motivi, mentre sono d'accordo che al vertice, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – che investe parecchi Ministeri – debbano essere coordinati i piani di emergenza, al livello dello Stato decentrato, al livello delle Regioni, debba essere data vita ai piani stessi.

ZAMBERLETTI, *Relatore*. Il Relatore è contrario agli emendamenti testé illustrati, che rappresentano delle modifiche sostanziali al provvedimento e agli orientamenti emersi in sede di Comitato ristretto. Si esclude la competenza della Presidenza del Consiglio come anche quella del Ministero dei lavori pubblici per la necessità di scegliere un Ministero come quello dell'interno (che il Relatore del disegno di legge nella passata legislatura, onorevole Gagliardi, definì « Ministero della convivenza sociale », e cioè non quello di polizia) in quanto capace di coordinare i mezzi

di intervento perché, per le sue strutture tecniche, è in grado di farlo. Infatti mentre il Ministero dei lavori pubblici, con le Regioni, dovrebbe veder scomparire le sue strutture periferiche, quello dell'interno ha l'attrezzatura tecnica sufficiente per agire adeguatamente nei momenti di pericolo e di calamità e diventare un centro di notizie ed informazioni. Per questo è necessario far capo non alla Presidenza del Consiglio, né ai lavori pubblici, ma al Ministero dell'interno che può essere indicato come il Ministero *ad hoc* per questo compito.

Vorrei dire ai colleghi, i quali ci hanno poco fa ricordato esempi di mancanza di coordinamento nei soccorsi alle popolazioni colpite da calamità, che questa legge intende appunto porre rimedio a ciò con la individuazione di un organo unico su cui incombe la responsabilità dell'intervento. Direi proprio che il pericolo di sollevare vastissimi conflitti di competenza rende necessaria questa legge che deve ovviare a quegli inconvenienti denunciati come episodi in cui poteri diversi si scavalcano e complicano le cose. Quindi, necessità di lasciare al Ministero dell'interno non solo la responsabilità dei servizi di sua competenza, ma anche quella del coordinamento delle attività delle altre amministrazioni.

Per quanto riguarda la Regione devo fare osservare che la Regione, ai sensi dell'articolo 124 della Costituzione, non ha in materia una sua specifica competenza. Lo sforzo che abbiamo fatto in Comitato ristretto è stato di riconoscere almeno una partecipazione alla Regione.

Questa partecipazione non è puramente formale in quanto si affida al Comitato regionale, presieduto dal presidente della Regione e composto, tra gli altri, da tutti i presidenti delle amministrazioni provinciali, il compito di predisporre piani di prevenzione e di emergenza.

In sostanza il disegno di legge, dà agli enti locali la garanzia di una effettiva partecipazione, mentre garantisce l'esistenza anche a livello regionale, di un organo che sia obiettivamente responsabile di tutti gli interventi: non solo quelli degli enti locali coordinati, ma anche di quelli statali. Altrimenti creeremmo un conflitto, al momento dell'intervento, fra presidente della Regione, commissario di Governo ed altri organismi, il che provocherebbe il caos.

MARIANI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è completamente d'accordo col relatore. Si stanno facendo tutti gli sforzi possibili perché la Regione possa essere inserita con pienezza di ruolo, in questa legge. Il discorso potrà essere ripreso quando esamineremo gli articoli relativi.

Per quanto riguarda il trasferimento delle competenze alla Presidenza del Consiglio vorrei fare una piccola aggiunta a quanto ha detto il relatore: la Presidenza del Consiglio non ha una struttura propria, anche al fine di esercitare il tipo di intervento che si è detto. Per quanto riguarda la responsabilità politica, nel nostro sistema la Presidenza del Consiglio ha sempre, e permanentemente la responsabilità generale di tutto quel che accade, anche se realizzato da uno qualsiasi dei Ministeri.

Una piccolissima osservazione: in varie sedi, non solo in questa, si nota la tendenza a voler demandare alla Presidenza del Consiglio una serie di funzioni il cui corretto svolgimento comporterebbe la necessità di una diversa struttura della Presidenza stessa. Non so quanto ciò sia utile, visto che abbiamo già sperimentato la validità democratica dell'attuale sistema. Per cui, a meno che non si pensi ad un direttorio o a cose simili, io ritengo sarebbe opportuno conservare l'attuale struttura della Presidenza del Consiglio, senza trasferire ad essa competenze che ora sono dei Ministeri.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Come ho già detto, essendo stato respinto l'emendamento sostitutivo Maulini ed altri, questo articolo aggiuntivo a quell'emendamento potrà essere votato autonomamente come emendamento sostitutivo dell'articolo 1-*bis* purché si sopprimano le prime parole « Ai fini di cui al precedente articolo ».

MAULINI. D'accordo.

PRESIDENTE. È stata chiesta la parola, per dichiarazione di voto. Ha facoltà di parlare l'onorevole Terraroli.

TERRAROLI. In primo luogo desidero sottolineare che la ricorrente polemica sulle divergenze esistenti tra l'operato del comitato ristretto ed il nostro è del tutto superata. È superata perché in fondo tutte le parti politiche, da quando il Parlamento si è impegnato nella legislazione regionale, hanno scoperto di avere in materia idee arretrate per cui, con il concorso di tutti, ognuno secondo le sue impostazioni, abbiamo precisato le nostre posizioni sull'ordinamento regionale. Non c'è quindi niente di strano nel rivedere le proprie posizioni, può capitare a tutti, invece la polemica non serve a nessuno.

Accantonando il discorso relativo alla Presidenza del Consiglio, la seconda questione che desidero evidenziare è la differenza tra la nostra impostazione e quella della maggioranza, quale risulta da questa legge ed anche da altri provvedimenti: mentre per voi le regioni ed i comuni sono strumenti del potere centrale, per noi gli organi periferici dello Stato, finché sopravvivono come sono, devono essere strumenti delle Assemblee elettive. Questa è la grande differenza: non il presidente della Regione al servizio del prefetto, ma il prefetto al servizio del presidente della Regione.

A questo punto si inserisce il discorso dell'onorevole Zamberletti, discorso di una certa importanza, relativo alla efficienza. Il ragionamento è chiaro: se si vuole una rapidità di trasmissione di direttive e di decisioni è necessario un collegamento verticale rapidissimo garantito dal Ministero dell'interno, ovvero da una struttura prefettizia.

Il sindaco, sappiamo, è anche ufficiale di Governo. Non sorgerebbero conflitti di competenza se tutti fossimo d'accordo di stabilire che sindaco, presidente della regione e della provincia assumono in questa occasione la funzione di ufficiali di Governo.

MINASI. Desidero dichiarare che insistiamo sull'emendamento, perché gli interventi ad esso contrari non ci hanno affatto convinto.

Soprattutto mi permetto di dire che in questa circostanza il sindaco ed il presidente della regione sono gli elementi più adatti, quelli che possono dare il loro appassionato apporto, mentre quando si mette in moto il congegno burocratico inevitabilmente la passione si spegne.

L'emendamento che ci accingiamo a discutere non deve essere separato, nella sua essenza, dalle norme precedenti. Mi permetto anche di osservar che la Costituzione non prevede il rapporto Ministero degli interni-regioni, bensì il rapporto tra Regioni e Stato, tra Regioni e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Stando così le cose, intendo insistere sull'emendamento, anche al fine di combattere le proposte di chi si propone di sminuire e neutralizzare le funzioni della Regione ed il rapporto, previsto dalla Costituzione, tra Regioni e Presidenza del Consiglio dei ministri.

MAULINI. Vorrei che risultasse a verbale che le decisioni del comitato ristretto non sono state prese all'unanimità.

PRESIDENTE. Su questo punto il comitato ristretto è stato unanime.

Pongo in votazione il seguente emendamento Maulini ed altri sostitutivo dell'articolo 1-*bis:*

« Gli organi dello Stato preposti alla protezione civile sono i seguenti:

a) il Presidente del Consiglio dei ministri;

b) il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 della presente legge.

La direzione generale dei servizi antincendi assume la denominazione di direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi e passa dalla dipendenza del Ministero dell'interno alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

(*È respinto*).

Il successivo emendamento Malfatti Francesco ed altri, già illustrato dall'onorevole Lodi Adriana, resta precluso dall'esito della votazione dei precedenti emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 1-*bis* del testo base, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 1-*ter*. Ne do lettura:

ART. 1-*ter*.

Ai fini di cui al precedente articolo è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Comitato interministeriale della protezione civile.

Il Comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è presieduto dal Ministro dell'interno e di esso fanno parte i Ministri del tesoro, della difesa, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.

Il Comitato interministeriale della protezione civile ha i compiti seguenti:

a) promuove lo studio e la pianificazione dei provvedimenti a lungo termine atti ad evitare o ridurre le probabilità dell'insorgere di una possibile e prevedibile calamità naturale o catastrofe ed in generale ogni misura attuabile prima del verificarsi di essa;

b) promuove il coordinamento dei piani di emergenza per l'attuazione dei provvedimenti immediati da assumersi al verificarsi dell'evento;

c) promuove gli studi relativi alla predisposizione degli interventi governativi da adottare durante le operazioni di soccorso

nonché quelli occorrenti dopo la cessazione dello stato di emergenza;

d) promuove la raccolta e la divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione civile.

Alle funzioni di segreteria ed all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato interministeriale della protezione civile provvede il Ministero dell'interno – Direzione generale della protezione civile e dei servizi anticendi.

Il Comitato interministeriale della protezione civile si avvale della collaborazione di una Commissione interministeriale tecnica, composta dai rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici interessati.

La composizione della Commissione di cui al precedente comma è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno. La Commissione è presieduta dal direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

Gli onorevoli Alfano e Franchi propongono i seguenti emendamenti:

Al quarto comma sopprimere le parole: e dei servizi antincendi.

All'ultimo comma sopprimere il periodo:

La commissione è presieduta dal direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

ALFANO. Per richiamarmi a quanto ho detto nella precedente seduta, desidero far rilevare che per questa legge si sta facendo una grande confusione.

Desidero inoltre ricordare che l'onorevole rappresentante del Governo e lo stesso relatore non si sono compiaciuti di rispondere ad alcuni miei interrogativi. Anche se c'è un detto napoletano che afferma che chi tace acconsente, le mie perplessità, non essendo state chiarite, restano. È per queste ragioni che ho presentato due emendamenti.

Non ho fatto parte del comitato ristretto, ma sono stato continuamente informato dell'andamento dei suoi lavori. La pretesa unanimità raggiunta dal comitato non mi sembra che si sia manifestata in questa discussione chi ci trova tutti discordi ad ogni articolo.

Io mi domando se questo servizio della protezione civile sarà svolto da un organo al quale noi andiamo a dare vita con questa legge, o se invece si tratta di un organo che già esiste e che si chiama Corpo nazionale dei vigili del fuoco; mi domando ancora se questo organo perde la sua denominazione per una nuova o se, al di là di ogni interpretazione, diventa qualcosa di più del Corpo dei vigili del fucco.

Qui stiamo consacrando una grande confusione, causa di tante contraddizioni. Quello che vorrei chiarire è che per protezione civile non si deve intendere il servizio antincendi.

Per il suo carattere di pronto intervento questo servizio della protezione civile dovrebbe essere organizzato in un organo collegiale a carattere permanente con poteri decisionali; di questo organo collegiale dovrebbero essere chiamati a far parte i rappresentanti di tutti gli enti interessati alla protezione civile proprio per risolvere i conflitti di competenza.

Devo infine rilevare che io non ho visto mai un relatore così eterogeneo, così lunatico, che in ogni seduta ci viene a dire cose diverse. Non ci si venga a dire che qui non c'è dialogo: qui c'è una manifesta volontà partitocratica; e ancora, onorevole Presidente, devo dire anche che qui è necessario mettersi d'accordo perfino su significato delle parole. Io non capisco niente in questa confusione di concetti: questa è la verità.

ZAMBERLETTI, *Relatore*. Non so se sarà molto facile, ma cercherò di illuminare l'onorevole Alfano, che chiede lumi, sulla struttura del mio emendamento, dal quale egli vorrebbe eliminare la dizione « dei servizi antincendio » e sull'altra obiezione che egli fa alla presidenza del Comitato che non dovrebbe essere affidata, secondo lui, al direttore generale della protezione civile.

Noi vogliamo affidare alla direzione generale della protezione civile il servizio di coordinamento – per conto del Ministero dell'interno – di tutti gli organi dello Stato ed enti che possono avere a che fare, con la protezione civile.

Il fatto che questo comitato sia presieduto dal direttore generale della protezione civile, e non per esempio da un militare, (nel Comitato interministeriale ci sono autorità militari e altri organi dello Stato) conferisce una maggior caratteristica di coordinamento civile da parte del Ministero dell'interno al lavoro di comitato tecnico per la protezione civile.

Questo ha anche un altro significato, per alcune osservazioni emerse, e cioè non si tratta di una iniziativa contraddittoria, onorevole Alfano, perché se le iniziative nel settore della protezione civile devono essere prese da un Ministero che è quello dell'interno, è necessario lasciare al Ministero dell'interno, con

la direzione generale della protezione civile, il lavoro del Comitato tecnico che deve essere a disposizione del Comitato interministeriale per la protezione civile.

Per quanto riguarda il servizio antincendi, non dobbiamo dimenticare che della protezione civile – servizi antincendi – fa parte anche il Corpo nazionale vigili del fuoco, organizzazione gloriosa che vuol mantenere il suo nome prestigioso e quindi è necessario che la direzione generale per la protezione civile, che ha alle sue dipendenze il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si chiami direzione generale della protezione civile e dei servizi antiincendi, perché a questa direzione generale fanno capo anche i servizi antiincendi.

MARIANI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'onorevole Zamberletti ha risposto esaurientemente alle appassionate preoccupazioni dell'onorevole Alfano, che possono aver motivo d'essere solo se si prescinde dalla conclusione obiettiva che abbiamo trovato. Condividendo pertanto appieno il parere del relatore, sono contrario agli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole: « e dei servizi antincendi », di cui gli onorevoli Alfano e Franchi hanno chiesto la soppressione.

(*È approvato*).

L'emendamento s'intende respinto.

Pongo in votazione il mantenimento, all'ultimo comma, delle parole: « La Commissione è presieduta dal direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi », di cui gli onorevoli Alfano e Franchi hanno chiesto la soppressione.

(*È approvato*).

L'emendamento s'intende pertanto respinto.

Pongo in votazione l'articolo 1-*ter*, nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura.

ART. 2.

Le segnalazioni inerenti al pericolo od al verificarsi di calamità naturali o catastrofi nonché agli accertamenti di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 238, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833, e del relativo regolamento di applicazione, sono immediatamente comunicate al Ministero dell'interno, che ne da urgente notizia ai dicasteri ed agli enti interessati.

Vengono altresì trasmesse nel modo più rapido al Ministero dell'interno tutte le possibili informazioni sull'entità del disastri e sullo svolgimento dei soccorsi.

Al verificarsi dell'evento calamitoso, viene data immediata attuazione ai piani di emergenza provinciali o regionali per i territori colpiti.

Gli onorevoli Malfatti Francesco, Arzilli, Lodi Adriana, Lavagnoli, Terraroli, Maulini, Flamigni, Luberti, propongono di sopprimere l'articolo.

LAVAGNOLI. Proponiamo la soppressione dell'articolo 2 perché a noi pare che, così com'è formulato, esso non dica assolutamente nulla, mentre dovrebbe fissare le norme per dare gli avvertimenti, cosa che dovrebbe essere predisposta proprio dal Comitato interministeriale. Infatti noi proponiamo in un articolo sostitutivo chi deve organizzare la raccolta e la divulgazione di ogni informazione, mentre il Comitato interministeriale secondo noi avrebbe anche il compito di predisporre i piani per la raccolta di tutte le notizie relative ad altre calamità e catastrofi. Per questo proponiamo la soppressione dell'articolo 2.

ZAMBERLETTI, *Relatore*. Sia il Comitato interministeriale che il Comitato regionale non sono in grado di dare segnalazioni di catastrofi con mezzi appropriati. In altre parole, se succede una catastrofe in una zona della Lombardia, gli unici rapidi mezzi per far giungere la notizia agli organi centrali sono quelli che fanno capo ai centri radio delle prefetture; e non vi è dubbio che se il Comitato regionale dovesse crearsi l'attrezzatura necessaria tecnica per far pervenire subito le notizie a livello centrale dovrebbe essere dotato di strumenti tecnici – radio telefoni, ponti radio, ecc. – che sono già a disposizione del Ministero dell'interno. Per cui l'articolo 2 non è pleonastico, ma conferma che sono le prefetture a dare le notizie necessarie.

MARIANI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario alla soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 2 di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

L'emendamento soppressivo s'intende pertanto respinto.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviata alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato delle votazioni a scrutinio segreto:

Senatori VOLGGER e BRUGGER: « Abrogazione del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 157, recante modalità per il rilascio del certificato di cittadinanza alle persone nate nei comuni dell'Alto Adige e in alcuni comuni delle province finitime) (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (2034).

Presenti votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 25
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

TOZZI CONDIVI: « Modifiche alle disposizioni in favore del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma » (766).

Presenti votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 25
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alfano, Arzilli, Boldrin, Dietl, Di Giannantonio, Felici, Flamigni, Fortuna, Foschi, Jacazzi, Lavagnoli, Lodi Adriana, Maggioni, Malfatti Francesco, Mattarelli, Maulini, Miotti Carli Amalia, Nannini, Pagliarani, Salvi, Sgarlata, Terrana, Terraroli, Tozzi Condivi, Zamberletti, Savio Emanuela.

Sono in congedo:

Abbiati, Bensi, Corona, Matteotti, Simonacci.

La seduta termina alle 12,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO